

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4933-A**

## **RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

**(RELATORE BESSO CORDERO)**

**Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 2001**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso  
ad Internet

**presentato dal Ministro delle comunicazioni**

*(V. Stampato Camera n. 7208)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 dicembre 2000*

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	6
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge alla nostra attenzione, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e composto di un unico articolo, si propone di mettere i fornitori di servizi *internet* (*Internet service provider*) nelle condizioni di poter meglio competere sul mercato con operatori aventi maggiore forza economica. A tale proposito il comma 1 dell'articolo stabilisce che questi soggetti hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale. Il comma 3 specifica peraltro che le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui questi operatori decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché a tempo di connessione e comunque per ogni altro tipo di tariffa. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva che tali di-

sposizioni si applicassero a decorrere dal 1° settembre 1999 e per un anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. La Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha ritenuto, pertanto, di modificare questa norma, avente valore retroattivo, sia per una questione di legittimità costituzionale – sollevata anche dalla Commissione Affari costituzionali nel parere espresso sul provvedimento – sia per non violare l'autonomia contrattuale riguardo ad accordi già stipulati. La Commissione ha ritenuto inoltre di apportare alcune precisazioni testuali in relazione agli organismi aventi significativo potere di mercato con un preciso riferimento al decreto che ha recepito la normativa comunitaria in materia.

Besso Cordero, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

30 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo richiamando la Commissione di merito a verificare la coerenza della retroattività prevista dal comma 4 con gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**PARER DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BEDIN)

18 gennaio 2001

Sul disegno di legge, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. I fornitori di servizi Internet (*Internet service provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi Internet ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi Internet decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anzichè quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. I fornitori di servizi Internet (*Internet service provider*), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchè ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), **ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318**, secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi Internet ed un organismo SPM, **ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318**, sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano **a decorrere dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi Internet hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi Internet e gestori di reti di telecomunicazioni, e** per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.